



**Regolamentazione della procedura di qualificazione con  
validazione degli apprendimenti acquisiti  
del 1° maggio 2025**

per

**Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC**

**Ramo di formazione e d'esame Servizi e amministrazione (SA)**

**N. professione 68800**

*Formazione Commerciale Svizzera (FOCOS), visti gli [articoli 33 e 38](#) della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr), gli [articoli 30-33](#) dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr), l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2021<sup>3</sup> (ordinanza in materia di formazione), il piano di formazione del 24 giugno 2021 e il profilo di cultura generale relativo all'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.*

---

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> RS 412.101

<sup>3</sup> RS 412.101.221.73

<sup>4</sup> RS 412.101.241

## 1 Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 8 dell'ordinanza in materia di formazione e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

## 2 Ammissione

Secondo l'articolo 21 lettera c dell'ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
- ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo di Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC, e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

## 3 Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 8 dell'ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue.

### 3.1 Domanda e dossier

Dopo l'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. Questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- curriculum vitae in forma tabellare con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
- autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
- documento che attesta le competenze operative di cui all'[articolo 8](#) dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo; e
- documenti che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.

### 3.2 Valutazione

Due periti del campo professionale e almeno un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se i documenti che attestano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l'estensione e il livello delle competenze operative documentate e delle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier almeno due periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale viene analizzato il dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla valutazione del dossier e del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare il monitoraggio nell'esercizio della professione, l'assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L'impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

I periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinata nel quadro di una valutazione complessiva. Si applica per analogia la ponderazione definita nel caso particolare di cui all'[articolo 26](#) dell'ordinanza in materia di formazione.

### **3.3 Validazione**

In base al rapporto di valutazione dei periti, l'autorità cantonale responsabile degli esami decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all'interno di un certificato delle note con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

## **4 Superamento**

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se per ogni campo di competenze operative tre competenze operative sono acquisite.

## **5 Ripetizione**

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

## **6 Attestazioni e titolo**

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli [articoli 38](#) LFPr e [27](#) dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). L'AFC conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Impiegata di commercio» o «Impiegato di commercio».

Nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all'[articolo 8](#) dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

## **7 Disposizioni transitorie**

Fino al 31 dicembre 2025 la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si svolge in base alla regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC di diritto anteriore.

Chi ripete la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entro il 31 dicembre 2027 viene valutato, su richiesta, in base alla regolamentazione della procedura

di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC di diritto anteriore.

## **8        Entrata in vigore e riconoscimento**

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Berna, [Cliccare o digitare per inserire una data.](#)

Formazione Commerciale Svizzera (FOCOS)

Bruno Schumacher  
Co-presidente

Nicole Meier  
Co-presidente

Stefan Gamper  
Direttore

Durante la riunione del 22 maggio 2025, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC si è pronunciata sulla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC.

### **Revoca dell'approvazione**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) revoca l'approvazione della regolamentazione delle condizioni di riuscita per Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC, Ramo di formazione e d'esame Servizi e amministrazione (SA) del 31 marzo 2017.

### **Riconoscimento della procedura di qualificazione**

Conformemente all'[articolo 33](#) LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC.

Berna, ...

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale e continua